

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

-Sezione lavoro -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la Dott.ssa **SPARACINO CHIARA** (Cod. Fisc. SPRCHR94M57F158J) nata a Messina il 17/08/1994, residente in Via della Boaria, 23, Pianoro (BO - 40065), rappresentata e difesa per il presente procedimento, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Veronica Pepoli (Cod. Fisc. PPL VNC 90C62 C573B) del Foro di Rimini con Studio Legale in Rimini (47923-RN) alla Via XXIII Settembre 1845 n. 107 e dall'Avv. Alberto Donini (Cod. Fisc.: DNN LRT 84S16 C573C) del Foro di Rimini, con studio legale in Santarcangelo di Romagna (47822-RN) alla Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. dei difensori veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it e alberto.donini@ordineavvocatirimini.it come da procura alle liti ex art. 83 C.P.C. in foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto, i quali si indicano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134, 136 comma III, 176 comma II e 183 C.P.C. per comunicazioni relative al procedimento, unitamente al numero di fax 0541/605077

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Cod. Fisc.: 80185250588) corrente in Roma (00186-RM) alla Via Trastevere n. 76/a, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente

Resistente

ESPONE

IN FATTO E IN DIRITTO

- La Dott.ssa **SPARACINO CHIARA**, odierna parte ricorrente, presentava domanda di inserimento nella II fascia GPS (Docc. [01-02](#)), venendo collocata nella graduatoria della provincia di Bologna pubblicata in data 09/08/2024, per la classe di concorso A034 (SSSS), nella posizione n. 88 con punteggio 83,54 (Doc. [03](#) - pag. 73).
- La ricorrente nella domanda esprimeva, come previsto, le proprie preferenze ovvero indicava le sedi ambite ai fini dell'assegnazione delle supplenze annuali e/o sino al termine delle attività didattiche.



- Con il **primo bollettino di nomina del 05/09/2024** - nota prot. n. 14142 (Doc. [04](#)), il Ministero non le aveva conferito alcun incarico in quanto, le cattedre disponibili per la classe di concorso A034 (SSSS) non erano tra quelle indicate dalla docente come preferenze (*Cfr.* docc. [01-02](#)) e per altre erano state assegnate a docenti con punteggio e posizione più favorevole rispetto alla ricorrente.

Si riporta di seguito estratto della graduatoria allo scopo di agevolare la consultazione:

Classi di concorso	Tipologia	Fascia	Graduatoria di origine	Codice fascia di origine	Classi di concorso di origine	Posizione	Punteggio	Inclusione con riserva	Ordine nominale	L. 194	Titoli di riserva	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipologia contratto	Ore settimanali	Tipologia cattedra	Tipologia posto	Cognome aspirante	Nome aspirante
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS01900X	I.I.S. ALDINI VALERIANI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE		INTERNA	NORMALE	CAVALLO	ARMANDO
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS026003	I.I.S. AGRI E CHIMICI SCARABELLI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE		INTERNA	NORMALE	ESPOSITO	MARIANGELA
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS00700N	I.I.S. J.M. KEYNES	SPREZZIONE	15,0	INTERNA	NORMALE	TELLONI	VALENTINA
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS01900X	I.I.S. ALDINI VALERIANI	SPREZZIONE	7,0	INTERNA	NORMALE	RICCIO	MARIANTONELLA
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS02700V	I.I.S. CRESCENZI PACINOTTI SIRA	SPREZZIONE	10,0	INTERNA	NORMALE	OCCELLO	RICCARDO
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS026003	RELLUZZI FORMANDI	SPREZZIONE	7,0	INTERNA	NORMALE	OCCELLO	RICCARDO
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS026003	I.I.S. ETTORE MAIORANA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE		INTERNA	NORMALE	DI LORO	NICOLA
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS00700N	I.I.S. ARCHIMEDE	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE		INTERNA	NORMALE	REPACI	PASQUALE
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS026003	VERMIGLIANI	SPREZZIONE	14,0	INTERNA	NORMALE	RECCI	FEDERICA
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS026003	I.I.S. AGRI E CHIMICI SCARABELLI	SPREZZIONE	7,0	INTERNA	NORMALE	PULISI	GABRIELE
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS01900X	I.I.S. PASOLINI - CASSIANO D'AMICO	SPREZZIONE	10,0	INTERNA	NORMALE	ALPITTA	MARCELLO

- Tuttavia, con il **secondo bollettino di nomina del 12/09/2024** - nota prot. n. 14672 (Doc. [05](#)), il Ministero - con grave errore del sistema informatico di cui si dirà di seguito - assegnava tre cattedre nelle sedi indicate tra le preferenze dalla ricorrente, a docenti con punteggio inferiore rispetto alla medesima e specificatamente:

- cattedra fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto I.I.S. Aldini Valeriani (BOIS01900X) assegnata a SCUZZARELLA ANTONELLA MARIA RITA avente posizione in graduatoria n. 123;
- cattedra fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto I.I.S. Ettore Maiorana (BOIS026003) assegnata a LONGOBUCCO GELSOMINA avente posizione in graduatoria n. 136;
- cattedra fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto I.I.S. Archimede (BOIS00700N) assegnata a CASTELLONE VINCENZO avente posizione in graduatoria n. 142.

Allo scopo di facilitare la consultazione si riporta qui di seguito estratto del bollettino del 12/09/2024 (*cfr.* doc. 05 - pag. 3):

Classi di concorso	Tipologia	Fascia	Graduatoria di origine	Codice fascia di origine	Classi di concorso di origine	Posizione	Punteggio	Inclusione con riserva	Ordine nominale	L. 194	Titoli di riserva	Codice scuola	Denominazione scuola	Tipologia contratto	Ore settimanali	Tipologia cattedra	Tipologia posto	Cognome aspirante	Nome aspirante
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				123	72,5	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS01900X	I.I.S. ALDINI VALERIANI	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE		INTERNA	NORMALE	SCUZZARELLA	ANTONELLA MARIA RITA
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				136	68	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS026003	I.I.S. ETTORE MAIORANA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE		INTERNA	NORMALE	LONGOBUCCO	GELSOMINA
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	GPS	F2				142	65	N - Inclusione a pieno titolo	1			BOIS00700N	I.I.S. ARCHIMEDE	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE		INTERNA	NORMALE	CASTELLONE	VINCENZO

- A causa del grave errore del sistema informatico impiegato dal Ministero per l'assegnazione delle supplenze la Dott.ssa Sparacino non otteneva quindi alcuna cattedra

per l'anno scolastico 2024/2025.

- Si contesta in questa sede la legittimità della procedura dell'algoritmo come delineata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022¹, nella parte in cui il sistema informatico in base al quale l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria, ove in sede di convocazioni successive al primo turno di nomine emergano nuovi posti disponibili in una determinata classe di concorso, non consente la convocazione del docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella medesima classe di concorso - benché abbia indicato tali sedi tra le proprie opzioni preferenziali - se nel primo turno di nomine sia rimasto escluso dalle assegnazioni per mancata disponibilità nelle sedi

¹ L'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 122/2022 in materia di "Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche", testualmente dispone:

1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE; b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento [...].



prescelte.

Nel caso di specie, il sistema informatico, al momento dello scorrimento della graduatoria, di fatto, anziché ripartire dal primo docente non nominato - rimasto cioè privo di incarico per mancanza di disponibilità, in quel turno, delle sedi espresse in domanda - va a realizzare lo scorrimento partendo dall'ultimo nominato, con la conseguenza che i candidati che non avevano ottenuto l'incarico per le sedi richieste si trovano ad essere definitivamente esclusi e pretermessi dalla procedura di reclutamento, venendo così, ingiustamente, superati da docenti collocati in graduatoria in posizioni deteriori.

Secondo il sistema delineato dall'Ordinanza Ministeriale n. 122/2022, la procedura informatizzata utilizzata per il conferimento di incarichi di supplenza prevede che ogni docente partecipi ad un solo turno di attribuzione delle supplenze; giunti alla posizione dell'aspirante candidato nello scorrimento della graduatoria, laddove tra le preferenze espresse da quest'ultimo non vi sia alcuna sede disponibile, il c.d. algoritmo (del tutto erroneamente) lo considera automaticamente e inderogabilmente rinunciario per quella classe di concorso, con la conseguenza che il candidato non potrà più ricevere alcuna nomina per quella specifica classe di concorso per l'intero anno scolastico, come è peraltro occorso nel caso di specie.

L'incarico infatti viene conferito, secondo la procedura informatizzata, solo qualora al momento dello scorrimento della graduatoria, vi sia una perfetta coincidenza tra le preferenze espresse nella domanda e le sedi risultanti libere al momento della convocazione.

La rinuncia, limitatamente alle sedi non indicate nella domanda, non può avere come effetto la mancata assegnazione dell'incarico anche per turni di nomina successivi in relazione a sedi espressamente indicate in domanda.

- La procedura informatizzata così come delineata dalla succitata ordinanza ministeriale deve ritenersi illegittima, in quanto si pone in chiaro contrasto con il principio meritocratico nonché con i principi di rango costituzionale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in applicazione dei quali l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza e ciò a prescindere dal



momento in cui la sede per quella classe si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.

- A fronte di tale incontestabile circostanza, la ricorrente sostiene fermamente in questa sede che, senza l'errore dell'algoritmo, avrebbe ottenuto una cattedra fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2024/2025 e pertanto, a causa della condotta illegittima del Ministero resistente e alla sua indiscussa responsabilità, ha subito un grave danno di cui si chiede il risarcimento, e specificatamente:
 - **Risarcimento del danno in forma specifica consistente nella perdita di 12 punti² in graduatoria che la ricorrente avrebbe conseguito qualora gli fosse stato attribuito l'incarico di supplenza** per l'anno scolastico 2024/2025 da cui è stata illegittimamente esclusa;
 - **Risarcimento del danno patrimoniale per equivalente, consistente nelle retribuzioni perse per il mancato conferimento di una delle supplenze disponibili sino al termine delle attività didattiche per l'anno 2024/2025** quantificabile in base al CCNL Scuola in complessivi € **21.391,10=** (pari alla retribuzione lorda prevista per la classe di concorso indicata, moltiplicata per i mesi da settembre a giugno, su incarico di 18 ore), poiché per l'anno scolastico di riferimento la ricorrente è rimasta priva di incarico. A sostegno della quantificazione si allegano cedolini buste paga per la medesima mansione erogati alla docente per la docenza nell'anno scolastico 2023/2024 (Doc. [06](#))
- Sul tema, si segnala come la Suprema Corte di Cassazione abbia infatti a più riprese affermato il diritto al risarcimento del danno da perdita della retribuzione sostenendo che: *“Il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 128 per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti anche in via presuntiva che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato ma a condizioni deteriori”* (cit. Cass. Civ. Sez. Lav. ordinanza n. 16665/2020) e dunque, in mancanza di prova in ordine alla percezione di ulteriori retribuzioni, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere alla docente ingiustamente 'scavalcata' in graduatoria una somma corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito.

² Quantificazione effettuata in base alla tabella allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 la quale prevede il riconoscimento di 2 punti per un periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti.



- In ordine all'**onere probatorio** si evidenzia che rimane a carico del Ministero provare di aver correttamente operato nell'assegnazione delle supplenze in applicazione del c.d. principio di vicinanza della prova, poiché è parte resistente che attribuisce gli incarichi a tempo determinato ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, eventuali eccedenze, ordine di preferenze) a giustificare, ove possibile, l'effettiva correttezza dell'assegnazione.
- In conclusione, in ragione della circostanza che la ricorrente ha ampiamente provato di aver espresso preferenza per l'incarico che è invece risultato assegnato, con secondo bollettino del 14/09/2024 (*Cfr.doc. 05*), a concorrenti con punteggio inferiore rispetto al suo per la classe di concorso A034, non può dubitarsi del nesso causale fra l'inadempimento del Ministero resistente e il danno lamentato dalla ricorrente, essendo presumibile - con sufficiente grado di certezza - che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, la Dott.ssa Sparacino avrebbe conseguito l'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche e tutte le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione delle cattedre al quale la ricorrente aspirava era il risultato dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.
- Al fine della determinazione della competenza territoriale si produce ultimo contratto in essere della ricorrente alle dipendenze del Ministero per l'annualità 2023/2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Dott.ssa **SPARACINO CHIARA**, come sopra rappresentata, difesa, domiciliata e meglio generalizzata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, affinché previa fissazione di udienza ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 C.P.C., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- Accertare e/o dichiarare che la docente ricorrente aveva diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.06) presso una delle sedi



indicare come preferenza nell'istanza presentata per la classe di concorso A034 (SSSS) II^ Fascia per la provincia di Bologna, per le ragioni di cui in narrativa ed ogni altra ritenuta meritevole motivazione e per l'effetto

- Condannare, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al **risarcimento del danno in forma specifica** consistente nell'attribuzione alla ricorrente i punti spettanti per la posizione in graduatoria, ossia 12 punti;
- Condannare, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al **risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale subito** per l'illegittima mancata assegnazione delle supplenze di cui in parte motiva, pari alle retribuzioni omesse dal mese di settembre 2024 al 30/06/2025 e quantificato in complessivi € 21.391,10= (euro ventunomilatrecentonovantuno/10), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo effettivo.
- Condannare il Ministero resistente al **pagamento del compenso professionale, spese ed onorari di causa**, da liquidarsi ai sensi delle Tariffe Professionali vigenti e con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, **da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.**

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

A) procura alle liti;

01 - 07) come in narrativa;

08) contributo unificato.

Si dichiara che per la presente controversia ha un valore di € 21.391,10= ed è pertanto dovuto Contributo Unificato, di cui si allega ricevuta di versamento telematico, pari ad € 259,00=

Con Osservanza.

Rimini-Bologna, li 25/09/2025

Avv. Veronica Pepoli

Avv. Alberto Donini



PROCURA ALLE LITI *ex* ART. 83 C.P.C.

La Dott.ssa **SPARACINO CHIARA** (Cod. Fisc. SPRCHR94M57F158J) nata a Messina il 17/08/1994, con la firma in calce al presente mandato, delega a rappresentarla e difenderla, congiuntamente e disgiuntamente nel procedimento contro il MIM per il risarcimento conseguente all'errato funzionamento del meccanismo GPS l'Avv. Veronica Pepoli (Cod. Fisc. PPLV VNC 90C62 C573B) del Foro di Rimini con studio legale in Rimini alla Via XXIII Settembre 1845 n. 109 e l'Avv. Alberto Donini (Cod. Fisc.: DNN LRT 84S16 C573C) del Foro di Rimini, con studio legale in Santarcangelo di Romagna (47822-RN) alla Via Conte Camillo Benso di Cavour n. 22, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Con revoca di ogni precedente difensore.

Elegge domicilio presso la PEC dei difensori *veronica.pepoli@ordineavvocatirimini.it* e *alberto.donini@ordineavvocatirimini.it* (conformemente a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 10143 del 20/06/2012, ad interpretazione definitiva dell'art. 82 del R.D. n. 37/1934, alla luce delle modifiche degli artt. 366 e 125 C.P.C., apportate dall'art. 25 della Legge n. 183 del 12/11/2011).

Dichiara di essere stata reso/a edotto circa i rischi del contenzioso e il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, ed in particolare di aver ricevuto informazioni in ordine all'distrazione delle spese precisata in ricorso.

Dichiara, altresì, che gli sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

SPARACINO CHIARA



La firma è autentica

Avv. Veronica Pepoli



N. R.G. 2524/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

**DECRETO DI FISSAZIONE
DI UDIENZA EX ART. 414 C.P.C.**

Il giudice dott. Luigi Bettini

visti gli atti della causa n. r.g. **2524/2025**, pendente

tra

CHIARA SPARACINO (C.F. SPRCHR94M57F158J) con il patrocinio dell'avv. PEPOLI
VERONICA e dell'avv. DONINI ALBERTO

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588)

RESISTENTE

visti gli artt. 415/2 e 416/1 e 2 c.p.c.

FISSA

davanti a sé l'udienza di discussione per il giorno **8/1/2026**, ore **12:15**, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente avvertendo in particolare il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, mediante il deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Bologna, 3 ottobre 2025

*Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini*



N. R.G. 2524/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2524/2025

tra

CHIARA SPARACINO

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

RESISTENTE

Oggi **8 gennaio 2026**, alle ore **12.25**, innanzi al dott. Luigi Bettini, sono comparsi per CHIARA SPARACINO l'avv. Aprigliano Samuela in sostituzione dell'avv. PEPOLI VERONICA e dell'avv. DONINI ALBERTO nessuno è comparso per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.

L'avv. Aprigliano contesta le difese avversarie, aderisce alla richiesta di integrazione del contraddittorio svolta dal Ministero resistente, precisando che i docenti controinteressati sono quelli inseriti nella graduatoria relativa agli anni 2024/26 e non 24/25 come indicati dal Ministero.

L'avv. Aprigliano chiede che l'integrazione avvenga con la notifica del ricorso nelle forme di cui all'art.151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero resistente.

Il giudice

vista l'eccezione del Ministero resistente cui la ricorrente ha aderito, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei docenti controinteressati come indicati in ricorso, onera la ricorrente della suddetta integrazione mediante notificazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di copia del presente verbale ai docenti cosiddetti controinteressati, indicati nel ricorso introduttivo, mediante la pubblicazione ex art. 151 c.p.c. sul sito internet del Ministero resistente, nel rispetto del termine di legge. Rinvia all'udienza del **21.4.2026**, ore **10.30**, per consentire alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio richiesta.

Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini



ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto Avv. Veronica Pepoli, ai sensi dell'art.18, comma 9 bis, del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012, introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90 del 24/06/2014, attesto che i seguenti atti:

1. “Ricorso ex art. 414 c.p.c.” del processo n. R.G. 2524/2025 del Tribunale di Bologna;
2. procura alle liti;
3. decreto di fissazione udienza del 04.10.2025;
4. Verbale d’udienza del 08.01.2026;

relativi al procedimento n. 2524/2025 R.G. promosso dalla sig.ra Sparacino Chiara nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, è copia analogica conforme al corrispondente atto in formato digitale, estratto dal fascicolo informatico portante il n. R.G. 2524/2025 del Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro.

Esso consta di n. 10 pagine esclusa la presente.

Rimini, lì 09.01.2026

Avv. Veronica Pepoli